

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2022 del 21/04/2022
Oggetto	Sito "Area di proprietà della Società Agricola San Bernardino" Via Righetta, in Comune di Fabbrico (RE). Approvazione Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Proponente Valli spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2154 del 21/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno APRILE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Sito "Area di proprietà della Società Agricola San Bernardino" Via Righetta in Comune di Fabbrico (RE). "Relazione di esito della caratterizzazione" e "Analisi di Rischio sanitario Ambientale sito specifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ", proponente Valli spa

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";
- la DGR n. 2218 del 21/12/2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati.

Tenuto conto della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e delle misure di contenimento e prevenzione per Coronavirus Covid-19.

Premesso altresì che:

- ARPAE, con Determina n. 771 del 16/02/2021, ha approvato il Piano di caratterizzazione, di cui al documento denominato "Piano di Caratterizzazione di un sito ubicato in Via Righetta a Fabbrico (RE) presso l'area di proprietà della società agricola San Bernardino srl" Rev_01 Dicembre 2020, acquisito da ARPAE con protocollo n. 184966 del 21/12/2020, con prescrizioni.
- La ditta Valli spa ha trasmesso il documento "Relazione di esito della caratterizzazione" datato giugno 2021 ed acquisito da ARPAE al protocollo n. 94057 del 16/06/2021.

Richiamato che:

- ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), con nota protocollo n. 148858 del 28/09/2021, stante quanto evidenziato dalla ditta nella suddetta relazione di esito della caratterizzazione, ha informato delle modifiche normative nel frattempo intervenute con la conversione del D.L. 77/2021 nella L. 108/2021, comunicando alla medesima gli adempimenti previsti dalla legge per il prosieguo del procedimento .
- La ditta Valli, in data 26/11/2021, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna di Parma (R.G. n.295/2021), per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento (rif. sopracitata nota) Prot. n.148858 del 28/09/2021 di ARPAE e di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto alla ricorrente.
- A seguito dell'udienza del 12/01/2022, con l'ordinanza cautelare n. 22/2022, il Giudice amministrativo non ha inciso sulla nota ARPAE del 28/09/2021, ma ha ritenuto soltanto di fissare la discussione della causa nel merito per il 5 ottobre 2022, pertanto il SAC con nota prot. n. 24996 del 15/02/2022, richiamando il contenuto della precedente nota del 28/09/2021, ha sollecitato la ditta a dare riscontro.

Viste la "Relazione di **esito della caratterizzazione**" datato giugno 2021 ed acquisito da ARPAE al prot. n. 94057 del 16/06/2021 e "**Analisi di Rischio sanitario Ambientale sito specifica** ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sito via Righetta, Fabbrico (RE)", datato febbraio 2022 ed acquisito da ARPAE con prot. 3006 del 23/02/2022.

Preso atto che nel sopra citato documento "Relazione di esito della caratterizzazione" datato giugno 2021, sinteticamente, la ditta riferisce che:

a) le indagini sono consistite in:

- n. 6 sondaggi a carotaggio continuo (S4, S5, S6, S7, S8, S9) spinti fino ad una profondità di -3 m o -4 m da piano campagna (p.c.), fino al raggiungimento del terreno naturale e della falda. Per ogni punto di indagini sono stati prelevati tre campioni a differenti profondità: C1 superficiale, C2 profondo, C3 intermedio;
- n. 3 piezometri (PZ1, PZ2 e PZ3), spinti fino a -6 m di profondità.

b) Stratigrafia

La stratigrafia, individuata dalle indagini di caratterizzazione, con riferimento agli ambiti omogenei riconosciuti, viene illustrata come di seguito esposto:

- Area rilevato Antropico/Capannoni (Sondaggi Pz1- S4-S5-S6-S7-S8-S9)
essa è costituita da un livello di coltre vegetale, con al di sotto uno strato continuo di materiale di riporto, seguito da uno strato di terreno naturale/rimaneggiato riferibile al vecchio suolo, e a sua

volta seguito sotto dal terreno naturale, riferibile a depositi alluvionali.

Più in particolare si precisa che i materiali di riporto sono costituiti prevalentemente (Pz1-S5-S6-S9) da due livelli:

- Sabbie e ghiaie con talora diffusi elementi antropici (pietrame, ecc.), presenti fino a circa -0,35/-0,70 m dal p.c.;
- Macerie di demolizione (pavimentazioni, laterizi, pietrame, ecc.) in matrice limoso argillosa, presenti da circa -0,35/-0,70 m dal p.c. fino a circa -0,80/-1,30 m dal p.c..

In corrispondenza dei punti di indagine S7 e S4 i materiali di riporto risultano essere una miscela dei due livelli sopra descritti.

L'altezza del rilevato è stata stimata mediante rilievi topografici pari mediamente a circa 0,7/1 metro e localmente 1,1/1,4 metri.

Al di sotto dei materiali di riporto e fino a -1,50/-3,00 m dal p.c. è presente il terreno naturale/rimaneggiato, riferibile al vecchio suolo, litologicamente rappresentato da argilla limosa con rari resti di laterizi, di colore grigio con screziature nerastre, debolmente umida.

In tutti i punti di indagine è stato riscontrato oltre -1,50/-3,00 m dal p.c., la presenza dei terreni naturali riferibili ai depositi alluvionali prevalentemente limoso-argillosi talora debolmente sabbiosi di colore marrone con screziature grigie, da umido a molto umido/bagnato con intercalazioni di sabbie da debolmente limose a limose e limi sabbioso-argillosi, bagnati.

- Area accesso lato SUD (Sondaggi PZ2-PZ3)

In tutti i sondaggi eseguiti presso l'area di accesso Sud, al di sotto di un sottile livello di coltre vegetale è stato rinvenuto direttamente lo strato di terreno naturale/rimaneggiato, riferibile al vecchio suolo e presente fino a -0,90 m dal p.c.; è litologicamente rappresentato da argilla limosa con rari resti di laterizi, di colore grigio con screziature nerastre, debolmente umida.

In tutti i punti di indagine sotto il riporto è stata riscontrata la presenza dei terreni naturali, riferibili ai depositi alluvionali prevalentemente limoso-argillosi o argilloso-limosi talora sabbiosi di colore marrone con screziature grigie, da umido a molto umido/bagnato.

c) Materiali di riporto

Per i materiali di riporto, nella relazione si riferisce che:

- le analisi chimiche Tal Quale che hanno evidenziato valori conformi rispetto alle CSC di Tabella 1 Colonna A, Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, fatta eccezione per i campioni di riporto S9-C1 e PZ1C1 per il parametro Idrocarburi pesanti (C10-40).
- I risultati dei Test di cessione eseguiti sui materiali di riporto ai sensi del D.M. 05/02/98 sono conformi alle CSC di tab.2, allegato 5, Titolo V parte IV del D.Lgs.152/2006, ad eccezione del parametro cromo totale risultato pari a 58 µg/l nel campione S9-C1 nel

materiale di riporto (CSC Cr tot.= 50 µg/l).

Le analisi dei volatili VOC non hanno evidenziato alcun fenomeno di contaminazione per i terreni naturali e rimaneggiati e per i materiali di riporto.

d) Terreni naturali

Per i terreni naturali (depositi alluvionali) ed i terreni rimaneggiati (vecchi suoli) si osserva la totale assenza di contaminazione.

e) Matrice acque sotterranee.

L'indagine sulla matrice acque sotterranee è stata finalizzata alla verifica circa l'eventuale presenza dei fenomeni di inquinamento degli acquiferi in corrispondenza del sito oggetto d'indagine.

I piezometri, denominati PZ1, PZ2 e PZ3 sono stati ubicati in modo tale da definire l'assetto piezometrico di dettaglio. I piezometri sono stati condizionati in maniera di isolare la falda superficiale riscontrata entro i primi 2-3 m dal p.c. (tratto fessurato compreso tra -2,00 e -6,00 m da p.c.).

La falda risulta circolare entro livelli più francamente sabbiosi (PZ1) o limosi-argilloso-sabbiosi (PZ2 e PZ3) intercalati nella sequenza alluvionale complessivamente argilloso-limosa e limoso-argillosa. La falda risulta dotata in tutti i punti di indagine di discreta risalienza.

Riguardo al Sistema acquifero, le misure eseguite hanno confermato e più dettagliatamente definito l'assetto idrogeologico locale. Sulla base delle misure di soggiacenza effettuate e della ricostruzione di dettaglio dell'andamento delle linee piezometriche relativamente a tre campagne di lettura effettuate, viene confermata per la falda una direzione di deflusso prevalente da NE a SW, talora ruotata da NNW verso SSE; il piezometro PZ1 riveste il ruolo di monte idrogeologico e i piezometri PZ2 e PZ3 di valle.

L'assetto idrogeologico della porzione di pianura d'interesse è caratterizzato dalla presenza di un sistema acquifero multistrato, con possibile presenza di falde sospese e/o semi-confinato superficiali in relazione alla presenza di livelli medio-fini a medio/scarsa permeabilità intercalati nella sequenza alluvionale prevalentemente fine, argilloso-limosa, a scarsa/molto scarsa permeabilità presente per i primi 15-20 m dal p.c..

e) Risultati delle analisi chimiche delle acque.

In data 06/04/2021 si è provveduto al prelievo di un campione di acqua per ogni piezometro (PZ1, PZ2 e PZ3).

I risultati ottenuti dalle analisi chimiche dei campioni prelevati sono stati confrontati con i valori delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) della Tabella 2, allegato 5, titolo V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non hanno evidenziato alcun fenomeno di contaminazione.

f) Considerazioni conclusive sui risultati.

Sulla base delle indagini ed analisi esperite, nella relazione la ditta formula le seguenti considerazioni:

1. Non è stata riscontrata alcuna contaminazione delle acque sotterranee in nessun punto di prelievo;
2. Non è stata riscontrata alcuna contaminazione dei terreni naturali/rimaneggiati e dei riporti con riferimento all'analisi dei composti "volatili"; il parametro "Toluene" risulta al di sotto dei limiti di legge in tutti i campioni analizzati;
Non è stata riscontrata alcuna contaminazione in relazione ai parametri Fenolo e Metilfenolo, considerati, insieme a Idrocarburi e Toluene, come traccianti della contaminazione;
3. Non è stata riscontrata alcuna contaminazione dei terreni naturali (depositi alluvionali) e dei terreni rimaneggiati (vecchio suolo);
4. Per i materiali di riporto, i valori riscontrati dai campioni prelevati in sito, non hanno evidenziato superamenti delle CSC previste per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (Tabella 1 Colonna A , allegato 5 titolo V allegato alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), eccetto che per il parametro Idrocarburi pesanti (C10-40) per il quale è stato osservato il superamento dei valori delle CSC (Tabella 1 Colonna A , allegato 5 titolo V allegato alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) nei campioni S9-C1 e PZ1C1. Tali valori risultano compatibili con la natura dei materiali di riporto che mostrano una marcata presenza di macerie di demolizione eterogenee.
5. Il Test di cessione eseguito sul materiale di riporto, evidenzia valori conformi al D.M. 05/02/1998 ad eccezione di un lieve superamento del parametro cromo totale relativo al campione (S9-C1). Tale evidenza è comunque compatibile con la natura dei materiali di riporto che mostrano una marcata presenza di macerie di demolizione eterogenee. Si sottolinea che tutti i terreni posti al di sotto dei materiali di riporto risultano conformi ai limiti stabiliti.

Nessun campione presenta alle analisi tal quale superamenti rispetto al limite previsto per le aree a destinazione artigianale/commerciale (Tab. 1 colonna B dell'Allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006) che appare più congruo per il caso di specie. In proposito si segnala che all'interno del DI 31 maggio 2021 n. 77 *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* è stato riportato un importante chiarimento relativo ai limiti da attribuire alle aree agricole non effettivamente destinate alla produzione agricola o all'allevamento; per tali aree viene chiarito che si deve fare riferimento al D.lgs. 152/06 Parte IV – Titolo V - Tabella 1 colonne A e B, individuate tenendo conto della attività effettivamente condotte all'interno della

aree.

Vista altresì la nota interna del Servizio territoriale di questa ARPAE, del 12/07/2021 (prot. n. 108586), con cui la stessa ha comunicato l'esito dei prelievi di terreni, (in data 29 e 31 Marzo), e delle acque sotterranee, (in data 6 Aprile 2021), effettuati in contraddittorio con la Ditta, da cui è emerso, per i campioni di suolo prelevati, il rispetto dei limiti previsti dal D.lgs.n.152/2006, Tab.1 colonna A - allegato 5 - titolo V - parte IV, e, per alcuni campioni costituiti da riporto, sottoposti a test di cessione secondo il DM 05/02/98 e s.m.i., il rispetto dei limiti previsti dal D.lgs n.152/2006 – Tab.2 - allegato 5 - titolo V - parte IV. Le sopraccitate risultanze hanno trovato riscontro nei rapporti di prova, relativi ai campionamenti in contraddittorio, del Laboratorio di parte.

Tenuto conto che, secondo quanto indicato dalla ditta nel documento di Analisi di Rischio Sanitario Ambientale datato febbraio 2022, il Modello Concettuale del Sito è stato elaborato in accordo ai principi riportati nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., identificando le sorgenti, le vie di migrazione, i percorsi di esposizione ed i recettori finali, negli scenari di riferimento. Lo stato qualitativo ambientale è basato principalmente sugli esiti delle indagini di caratterizzazione sopra riportati, ma, secondo un approccio cautelativo, si è tenuto conto anche degli esiti dei campionamenti del terreno superficiale (*top soil*) eseguiti nel 2018, (prodotti nella "Relazione di consulenza Tecnica d'Ufficio" del professor Roda del 18/06/2018, le cui indagini si riferiscono a n.4 campioni di terreno/materiale di riporto prelevati in data 07/03/2018, da cui evidenzia la presenza di materiali antropici estremamente eterogenei e concentrazioni di idrocarburi pesanti e toluene, superiori alle CSC di colonna A di Tab.1 All.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006, nei campioni SE2, SE4, SE5 e SE6).

Preso atto che dal documento di Analisi di Rischio Sanitario Ambientale e dalla documentazione tecnica allegata, datata febbraio 2022 ed acquisita da ARPAE al prot. 30006 del 23/02/2022, si evidenzia quanto segue:

- l'areale coinvolto è stato individuato alla Tav.2 allegata alla AdR;
- è stato individuato il punto di conformità delle acque sotterranee corrispondente al Pz1 (POC);
- sono state effettuate n°2 valutazioni di rischio attinenti alle sorgenti secondarie:
 - S9 (sondaggio S9-C1 A) per le sostanze in concentrazioni massime rilevate di:
 - Idrocarburi pesanti C>12 (Idrocarburi aromatici C13-C22) con percorso di esposizione ingestione, contatto dermico, inalazione polveri.
 - Toluene con percorso di esposizione ingestione, contatto dermico, inalazione polveri e vapori; (preso in via cautelativa in relazione agli esiti delle indagini eseguite nel 2018, effettuate dal NIPAAF- Carabinieri Forestali di Reggio Emilia, dalle quali sono emersi superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate alla colonna A

di Tabella 1, Allegato 5, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i parametri Toluene e Idrocarburi pesanti).

- Cromo totale con percorso di esposizione lisciviazione (test di cessione).
- PZ1 (sondaggio PZ1- C1 A) per le sostanze in concentrazioni massime rilevate di:
 - Idrocarburi pesanti C>12 (Idrocarburi aromatici C13-C22) con percorso di esposizione ingestione, contatto dermico, inalazione polveri.
 - Toluene con percorso di esposizione ingestione, contatto dermico, inalazione polveri e vapori; (per lo stesso motivo sopra citato).

L'elaborazione dell'analisi di rischio è stata condotta utilizzando il software di calcolo software Risk-net ver. 3.1.1 Pro., e per quanto sopra, l'elaborazione dell'analisi di Rischio Sanitario Ambientale ha indicato rischio accettabile sia per la matrice suolo superficiale che per la matrice acqua sotterranea.

Atteso che nel corso della Conferenza di servizi del 07/04/2022 la ditta ha sinteticamente illustrato l'analisi di rischio presentata, trasmettendo, a conclusione della conferenza stessa, nota in merito acquisita da ARPAE al prot. n. 58794 del 07/04/2022.

Dato atto che la Conferenza di Servizi del 07/04/2022:

1. con riferimento alla "Relazione di esito della caratterizzazione", in merito alle CSC di riferimento, consistente in colonna B della tabella 1 allegato 5 - titolo V - parte IV del d. Lgs. 152/2006, ha espresso che tale riferimento non può essere considerato applicabile per il sito di cui trattasi. Stante quanto detto, ha chiesto quindi conferma che, invece, l'analisi di rischio sia stata elaborata tenendo a riferimento la colonna A della Tabella 1 dell' allegato 5 - titolo V - parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. ha espresso disaccordo rispetto ad alcuni passaggi della "Relazione di esito della caratterizzazione" (pag.17 e 18) ove si correla l'inquinamento, sia con riferimento al risultato dei Test di cessione non conforme per il parametro cromo totale, sia con riferimento al parametro Idrocarburi pesanti (C10-40) rispetto alle CSC, e si indica che tali inquinanti sono compatibili con la natura dei materiali di riporto con macerie di demolizione. Sul punto la Conferenza ha ribadito che, le Sentenze, sostanzialmente, confermano che l'inquinamento rilevato sia riconducibile ai gessi di defecazione della ditta Valli.
3. ha chiesto alla ditta se abbia considerato l'escavazione, fra le migliori tecnologie disponibili e a costi sostenibili, e cioè la possibile rimozione della matrice di riporto nell'intorno del sondaggio dove sia stato rinvenuto il superamento del limite del test di cessione per il parametro cromo totale, in quanto sussistono dubbi legati alle condizioni di variabilità ambientali, quali ad esempio piovosità e conseguente dilavamento, anche legato alle variabilità di intensità e durata delle piogge nell'ambito degli attuali sempre più evidenti

mutamenti climatici, che offrono condizioni di incertezza sul trasferimento, nel tempo, di inquinante verso il sottostante terreno naturale.

Preso atto che, rispetto a quanto evidenziato dalla Conferenza di Servizi e sopra riportato, la ditta ha espresso quanto segue:

1. ha confermato che per l'analisi di rischio ha utilizzato come riferimento la colonna A delle tabella 1 dell' allegato 5 - titolo V - parte IV del d. Lgs. 152/2006. Senza rientrare nelle argomentazioni esposte in sede legale, comunque ha precisato che sono stati considerati scenari che fanno riferimento alla tabella A, considerato che non è presente utilizzo residenziale nel sito ma trattasi di capannone a servizio di area agricola, in tale contesto lo scenario considerato non ha previsto la presenza di bambini ma lavoratori e le ore di esposizione considerate sono state quelle dei lavoratori.
2. nel riporto sono presenti diffusi elementi antropici e presenza di materie da demolizione che possono essere correlate al cromo totale, e ha dissentito dal fatto che l'inquinamento sia legato ai gessi di defecazione. Inoltre ha riferito che la ditta Valli non è proprietaria dell'area.
3. La valutazione ha considerato tutti i superamenti della CSC di colonna A riscontrati nei terreni caratterizzati nel 2021 e, conservativamente, i superamenti delle medesime soglie di riferimento nel *top soil* campionato nel 2018. La valutazione ha incluso anche i materiali di riporto non conformi al test di cessione come previsto dalla L. 108/21 (nello specifico, il campione S9 nell'orizzonte 0,1 – 1,2 m), adottando ampi margini di cautela nella scelta dei parametri da utilizzare come *input* del calcolo. La concentrazione calcolata al punto di conformità è risultata inferiore alla CSC; a prescindere dal calcolo, che in sé adotta assunzioni estremamente cautelative, utili a gestire l'incertezza residua, il monitoraggio delle acque sotterranee ha indicato la conformità alla CSC per tutti i parametri ricercati in tutti i piezometri: questa è l'evidenza principale dell'effettiva assenza di impatto sulla matrice acque sotterranee. La ditta pertanto non ha considerato la possibile rimozione della matrice di riporto nell'intorno del sondaggio dove sia stato rinvenuto il superamento del limite del test di cessione per il parametro cromo totale. Occorre tenere conto che la ditta Valli non è proprietaria del sito. Si è ribadito il dissenso dal fatto che l'inquinamento sia legato ai gessi di defecazione, e non si rileva la necessità di intervenire.

Dato atto altresì che la medesima Conferenza di Servizi, relativamente a quanto riferito dalla ditta, e suindicato:

- A. ha fatto presente che il cromo era stato rilevato anche in alcuni campioni di gessi di defecazione; come da sentenze restano ferme le correlazioni fra gessi e dilavamento di sostanze inquinanti, discusse negli ambiti legali.

- B. relativamente alle possibilità di intervento della ditta Valli su aree non di proprietà, ha riferito che trattasi di situazione che può verificarsi, e ha precisato che in tali casi è possibile effettuare interventi previo accordo con la proprietà.
- C. ha confermato che la normativa è stata recentemente modificata, e per il riporto è possibile fare l'elaborazione dell'analisi di rischio. La Conferenza ha evidenziato comunque che, dal punto di vista tecnico, nell'analisi di rischio elaborata con riferimento alla matrice riporto si può avere un'amplificazione di margini di incertezza, in quanto l'analisi di rischio è, di base, strutturata per elaborazioni su matrice terreno naturale, e può risentire, nello specifico, della variabilità, tipologia e condizioni locali del riporto. Prendendo atto che la normativa sul riporto è stata recentemente modificata, altresì ha ravvisato che possa sussistere l'attivazione delle migliori tecniche adottabili nel caso concreto a costi sostenibili e una attenta valutazione da parte degli Enti in merito. Inoltre ha preso atto di quanto detto dalla ditta che siano stati applicati i criteri cautelativi per l'elaborazione dell'analisi di rischio, altresì, tenuto conto, in specifico, che sussistano i prima detti margini di variabilità tecnica e di condizioni ambientali e locali, ha ribadito di valutare la possibilità di rimuovere l'intorno del riporto dove si sono rilevati i valori di cromo superiori ai limiti del test di cessione.
- D. viene inoltre chiesto alla ditta di fare una proposta in merito a eventuale monitoraggio.

Preso atto che, rispetto a quanto ulteriormente evidenziato dalla Conferenza del 07/04/2022, la ditta ha riferito che :

- A. L'esito dell'analisi di rischio nel suo complesso, ed i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, definiscono il sito non contaminato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e quindi, ai sensi di legge, non è previsto alcun intervento, pertanto l'asportazione del punto del riporto dove c'è stato il superamento dei limiti del cromo al test di cessione sarà prescritta dagli enti.
- B. per quanto riguarda l'asportazione del sondaggio nel riporto in cui si è riscontrato superamento del cromo totale rispetto ai limiti del test di cessione, la conferenza si potrà concludere con accoglimento di ADR e si recepirà l'eventuale prescrizione della Conferenza, ma si potrà ritenere inutile il monitoraggio.

Dato atto infine che la Conferenza di Servizi del 07/04/2022, relativamente a quanto riferito dalla ditta ha ritenuto di:

1. confermare che occorre tenere conto che nel sito è presente, un unico sondaggio S9 (campione S9_C1) nel riporto, che mostra il superamento dei limiti del test di cessione per il parametro cromo totale. Al fine di prevenire e preservare nel tempo, dal dilavamento ed eventuale infiltrazione di cromo totale, il terreno naturale e la falda, posti sotto il riporto, alle condizioni di assenza di inquinamento come rilevate dagli accertamenti analitici effettuati

con la caratterizzazione eseguita, e tenuto conto di quanto già prima detto nel corso della conferenza stessa, ritiene necessario che la ditta applichi le migliori tecnologie disponibili e a costi sostenibili, quali l'escavazione, al fine di rimuovere l'intorno del riporto dove si sono rilevati i valori di cromo superiori ai limiti del test di cessione.

2. potere procedere alla favorevole conclusione del procedimento, con le condizioni sopra dette, così da potere escludere del tutto la possibilità della contaminazione delle matrici naturali terreni ed acque sotterranee.

Tenuto anche conto che cautelativamente ARPAE ha provveduto anche ad elaborare la AdR con i dati di input utilizzati dalla ditta, ma considerando come recettori finali la destinazione d'uso on site residenziale/ricreativo e che tale elaborazione dell'analisi di rischio ha indicato rischio accettabile sia per la matrice suolo superficiale che per la matrice acqua sotterranea, e pertanto essa è coerente con riferimento alla colonna A tenendo conto anche di diverso utilizzo del sito e cioè non solo per lo scenario riferito a lavoratori.

Tenuto inoltre conto della relazione interna del Servizio Territoriale di questa ARPAE, di cui al prot. n. 57251 del 06/04/2022.

Dato atto che la già citata Conferenza di Servizi del 07/04/2022, sulla base della documentazione presentata e di quanto esposto nel corso della stessa Conferenza, si è espressa con parere favorevole per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitario Ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e per la conclusione positiva del procedimento di Analisi di Rischio, tenuto conto anche delle risultanze per lo scenario on site residenziale/ricreativo, in quanto gli esiti della procedura della medesima Analisi di rischio hanno dimostrato rischio accettabile, con prescrizioni.

Vista la nota del Comune di Fabbrico del 07/04/2022, acquisita al prot. ARPAE al n. 58490 del 07/04/2022, in cui si esprime parere favorevole all'approvazione dell'Analisi di rischio presentata

Vista la nota dell'AUSL del 14/04/2022, acquisita al prot. ARPAE n.62575 del 14/04/2022, in cui si esprime parere favorevole all'approvazione dell'Analisi di rischio presentata

Su proposta del Responsabile di Procedimento, in base all'istruttoria ed a quanto sopra esposto,

DETERMINA

A. di approvare il documento "Analisi di Rischio sanitario Ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sito via Righetta, Fabbrico (RE)", datato febbraio 2022 ed acquisito da

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ARPAE con prot. 3006 del 23/02/2022;

B. la conclusione positiva del procedimento di Analisi di Rischio, tenuto conto anche delle risultanze per lo scenario on site residenziale/ricreativo, in quanto gli esiti della procedura della medesima Analisi di rischio hanno dimostrato rischio accettabile,

C. di prescrivere alla ditta che:

1. con riferimento all'unico sondaggio S9 (campione S9_C1) nel riporto ove le analisi hanno riscontrato il superamento dei limiti per il test di cessione relativamente al parametro cromo totale, al fine di prevenire e preservare nel tempo, dal dilavamento ed eventuale infiltrazione di cromo totale, il terreno naturale e la falda, posti sotto il riporto, la ditta deve applicare le migliori tecnologie disponibili e a costi sostenibili, quale l'escavazione, procedendo a rimuovere l'intorno del sondaggio S9 nel riporto che ha riscontrato valori di cromo superiori ai limiti del test di cessione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di cui al presente procedimento; inoltre lo scavo dovrà essere riempito con materiale inerte naturale,
2. entro i successivi 20 giorni la ditta deve trasmettere ad ARPAE ed al Comune di Fabbrico ed AUSL, apposita relazione a firma di tecnico abilitato, illustrante l'intervento effettuato, comprensiva di documentazione fotografica.
3. successivamente all'adempimento delle sopra dette prescrizioni, si intende acquisita l'efficacia finale di cui al punto B sopra indicato.
4. di subordinare la comunicazione di conclusione del procedimento di Analisi di Rischio, a cura di ARPAE, all'adempimento delle suddette prescrizioni.

D. di trasmettere il presente provvedimento a Valli SpA, Comune di Fabbrico, A.U.S.L. Reggio Emilia.

E. di dare mandato al Comune di Fabbrico di aggiornare gli inerenti strumenti urbanistici con le opportune informazioni ambientali.

Si fa inoltre presente che le prestazioni in termini di attività ispettiva, campionamento, analisi e relazioni finali secondo tariffario ARPAE sono a carico del proponente.

I risultati dell'AdR rimangono validi fino a che gli usi del suolo e le condizioni al contorno che permettono l'accettabilità del rischio non subiscono variazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

LA DIRIGENTE di Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.